



COMUNE DI PARMA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

**DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
MODALITA' PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 323/102 del 27/11/2001 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 122/22 del 09/04/2002, n. 156/17 del 15/07/2002, n. 154/58 del 30/06/2003, n. 139/64 in data 28/07/2004, n. 219/54 in data 03/11/2005, n. 90/15 in data 11/04/2007, n. 29/8 in data 18/03/2009 e n. 12/5 in data 02/03/2010

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito e scopo del Piano
Art. 2 Nozione di centro abitato e di centro storico

CAPO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA – DEFINIZIONI

- Art. 3 Mezzi e Impianti pubblicitari
Art. 4 Insegna di esercizio
Art. 5 Preinsegna
Art. 6 Cartello
Art. 7 Manifesto
Art. 8 Striscione, locandina, stendardo e bandiera
Art. 9 Segno orizzontale reclamistico
Art. 10 Impianto di pubblicità o propaganda
Art. 11 Impianto per le affissioni
Art. 12 Impianto pubblicitario di servizio
Art. 13 Sorgente luminosa
Art. 14 Divieto di utilizzo non conforme degli impianti di pubblicità e propaganda

CAPO III NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

- Art. 15 Disposizioni di carattere generale
Art. 16 Disciplina speciale per servizi e comunicazioni di pubblica utilità
Art. 17 Dimensioni dei mezzi pubblicitari
Art. 18 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari
Art. 19 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi
Art. 20 Indicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza
Art. 21 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

CAPO IV DISCIPLINA PARTICOLARE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 22 Caratteristiche particolari delle insegne d'esercizio
Art. 23 Caratteristiche particolari delle preinsegne
Art. 24 Titolarità del sostegno per le preinsegne
Art. 25 Caratteristiche particolari delle bandiere
Art. 26 Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici
Art. 27 Caratteristiche particolari delle targhe di esercizio
Art. 28 Caratteristiche particolari delle targhe pubblicitarie
Art. 29 Caratteristiche particolari dei teli a copertura dei ponteggi di cantiere
Art. 30 Disciplina particolare per le affissioni
Art. 31 Tipologie e caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni
Art. 32 Pubblicità a mezzo veicoli
Art. 33 Pubblicità fonica

CAPO V COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

- Art. 34 Centro storico – Disciplina speciale
Art. 35 Zona sensibile – ZS – Disciplina speciale
Art. 36 Contingentamento nuove installazioni di mezzi pubblicitari

Art. 37 Centro storico – Insegne e Targhe
Art. 38 Altre zone tutelate

CAPO VI **PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE**

Art. 39 Indirizzi organizzativi
Art. 40 Rapporti con l’utenza
Art. 41 Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni
Art. 42 Presentazione della domanda al Comune
Art. 43 Mezzi pubblicitari a carattere sanitario
Art. 44 Concessione e ritiro dell’autorizzazione
Art. 45 Sostituzione e modifica del messaggio pubblicitario
Art. 46 Voltura dell’autorizzazione
Art. 47 Termine di validità dell’autorizzazione
Art. 48 Rinnovo dell’autorizzazione
Art. 49 Obblighi del titolare dell’autorizzazione
Art. 50 Decadenza e revoca dell’autorizzazione
Art. 51 Forme e mezzi di informazione, comunicazioni e pubblicità vietati

CAPO VII **SANZIONI**

Art. 52 Sanzioni amministrative
Art. 53 Copertura e rimozione dei mezzi, impianti o strumenti di divulgazione di messaggi

CAPO VIII **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 54 Norma transitoria
Art. 55 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Ambito e scopo del Piano

1. Il presente strumento normativo disciplina, ferme restando le norme del R.U.E per il profilo urbanistico edilizio, la pianificazione e la regolamentazione degli impianti, delle strutture e, comunque, dell'utilizzo di mezzi e strumenti, di qualunque materiale caratteristiche e forma, che mirano a diffondere messaggi di pubblicità o, comunque, di informazione o di comunicazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili, su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di tutela degli interessi della comunità, dello sviluppo economico - sociale nonché della tutela ambientale, paesaggistica e di sicurezza per la circolazione ed il traffico.
2. La materia è disciplinata nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale contenute: nel Codice della strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nel Piano territoriale paesistico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.1338 del 28/01/1993, nel D.Lgs 15/11/1993, n.507 e successive modificazioni e negli strumenti di pianificazione comunale.
3. La disciplina della comunicazione o dell'informazione, si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico - architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale, anche avvalendosi di un criterio di equilibrata distribuzione degli impianti e dei messaggi nell'intero territorio, per evitare fenomeni di affollamento degli stessi suscettibili di generare confusione o rendere meno efficace la percezione della segnaletica e di distrarre l'attenzione dei conducenti dei veicoli.
4. Per le finalità esposte nei commi precedenti, relativamente agli impianti pubblicitari sotto elencati, devono essere osservati, ai sensi delle vigenti norme, due distinti e diversi procedimenti autorizzatori, di cui uno attiene ai profili di legittimità della installazione degli impianti pubblicitari ed uno attiene ai profili di legittimità della diffusione dei messaggi ai fini pubblicitari. Il procedimento autorizzatorio disciplinato al successivo Capo VI del presente piano, precede pertanto la presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.), di cui all'art. 8, comma 1, lettera m), della Legge Regionale 31/2002 e dell'art. 2, lettera p – delle norme tecniche di attuazione del R.U.E., secondo le modalità previste per il suddetto titolo abilitativo.
Pertanto, concluso il procedimento autorizzatorio di cui al capo VI del presente piano, dovranno essere assoggettate a D.I.A. le seguenti tipologie di impianti:
 - Insegne di esercizio, a tetto, o pensilina per superfici superiori a 5 mq per faccia;
 - Insegne di esercizio su palina per superfici superiori a 2 mq per faccia;
 - Le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, di superficie superiore a 5 mq;
 - Cartelli e cartelloni pubblicitari di cui all'art. 6;
 - Impianti di pubblicità o propaganda (art. 10 comma 5, lettera c);
 - Impianti per le affissioni (art.11) su aree e spazi demaniali o ferroviari;

ART. 2 – Nozione di centro abitato e di centro storico

1. Il Piano generale degli impianti disciplina la materia relativa agli impianti pubblicitari in modo diversificato nelle seguenti zone del territorio comunale:
 - a) centro storico;
 - b) centro abitato;
 - c) zona esterna ai centri abitati;
 - d) zone di interesse artistico, storico, culturale ed ambientale.
2. Il centro storico è individuato dallo strumento urbanistico generale (P.S.C. e P.O.C.).
3. La nozione di centro abitato è definita dall'art. 3 del D.Lgs 285/92. I centri abitati esistenti nel territorio comunale sono individuati e delimitati con le deliberazioni della Giunta comunale n. 2896

del 28.12.1993, n. 2724 del 29.12.97, n. 1224 del 8/10/01 e n. 1132 del 27.09.2004.

4. Le zone meritevoli di tutela di interesse artistico, culturale, architettonico, paesaggistico e storico-ambientale, esterne al centro storico, sono individuate e disciplinate al capo V del presente regolamento e negli strumenti di pianificazione urbanistica.

CAPO II

DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

DEFINIZIONI

ART. 3 – Mezzi e Impianti pubblicitari

1. Ai fini del presente Piano, per "insegna di esercizio", "preinsegna", "sorgente luminosa", "cartello", "manifesto", "striscione, locandina, stendardo e bandiera", "impianto pubblicitario di servizio", "segno orizzontale reclamistico", "impianto di pubblicità o propaganda, "impianti per le affissioni", si intendono i mezzi pubblicitari come definiti negli articoli seguenti.
2. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, le bandiere, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio, gli impianti di pubblicità o propaganda, e gli "impianti per le affissioni", sono indicati, per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari", ovvero, "impianti".

ART. 4 - Insegna di esercizio

1. E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie, di cui al comma 1, si intendono gli spazi e le aree limitrofi alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa, compresi i casi in cui i mezzi pubblicitari corrispondenti alle caratteristiche delle insegne di esercizio risultino non installati nell'ambito spaziale prima indicato, e siano collocati in alternativa ad una prossimità funzionale dell'attività esercitata e, comunque, ad una distanza non superiore a mt. 50, salvo che sussistano motivi e cause logistiche speciali riconosciuti dall'amministrazione comunale.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze per l'esercizio di più attività, è obbligatorio installare un mezzo pubblicitario unico, che può contenere molteplici messaggi pubblicitari su supporti autonomi ma omogenei per forma, dimensioni e materiali se collocati ad una distanza dalla carreggiata superiore a 3 metri. In questo caso gli impianti devono essere distanziati fra loro di almeno 20 m.
4. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
 - a) insegna a bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
 - b) insegna a bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
 - c) insegna frontale;
 - d) insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività produttive, del terziario o a funzioni direzionali;
 - e) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio);
 - f) le iscrizioni pittoriche che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate direttamente su muro.

ART. 5 – Preinsegna

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, esclusivamente finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

ART. 6 – Cartello

1. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta e si caratterizza dalla contemporaneità dell'installazione dell'impianto con il messaggio che viene incorporato al mezzo, messaggio che, comunque, deve rimanere immutabile per almeno un arco temporale di tre mesi.
2. Il cartello può essere collocato su struttura propria (cartello isolato) oppure su supporto esistente (cartello a parete).

ART. 7 – Manifesto

1. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici affisso in un momento successivo alla installazione degli appositi supporti, diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari che, ai fini della presente disciplina, non sono impianti per le affissioni. .

ART. 8 – Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
2. Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
3. La collocazione degli striscioni è ammessa nelle posizioni indicate nell'allegato "F" del presente regolamento. (1)

(1) Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 90/15 in data 11/04/2007

ART. 9 – Segno orizzontale reclamistico

1. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

ART. 10 - Impianto di pubblicità o propaganda

1. Si intende per "impianto di pubblicità e propaganda" qualunque manufatto o struttura mobile o fissa che ha natura intrinseca di mezzo di diffusione di messaggi diretti a promuovere attività economiche o prodotti che non sono individuabili in una delle categorie di mezzi pubblicitari, espressamente definiti e distinti nel presente capo 3.
L'impianto di pubblicità e propaganda è caratterizzato dalla contemporaneità dell'installazione dell'impianto con il messaggio che viene incorporato al mezzo, messaggio che, comunque, deve rimanere immutabile per un arco temporale di tre mesi.
2. Gli impianti possono essere luminosi, sia per luce propria che per luce indiretta.
3. L'autorizzazione all'installazione dell'impianto non ha efficacia e non legittima l'installazione medesima se, prima del ritiro del documento da parte dell'interessato, non viene integrata dall'ufficio con l'indicazione del messaggio pubblicitario definitivo che rende completo e regolare l'impianto. I

messaggi che recano gli impianti, sia al momento dell'installazione che successivamente nel tempo, possono essere modificati solo dopo una permanenza fissa di almeno tre mesi e previa comunicazione al Comune. Dal giorno successivo alla comunicazione inizia a decorrere il nuovo termine di permanenza minima del messaggio contenuto nell'impianto.

4. La installazione dei mezzi pubblicitari si configura completa e regolare quando l'impianto contiene il messaggio; è vietata la installazione ed il mantenimento di mezzi pubblicitari privi di messaggi. Il cambio di messaggio non comunicato al Comune, ai sensi del comma precedente, o l'assenza di messaggi pubblicitari in un impianto determina la decadenza dell'autorizzazione e rende abusivo l'impianto stesso ad ogni effetto.
5. A titolo esemplificativo rientrano nella categoria degli impianti pubblicitari, i seguenti:
 - a) "targa di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con le caratteristiche previste all'art. 27, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 4, comma 2. Deve essere priva di luminosità propria;
 - b) "targa pubblicitaria", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lettera a), quando è posta in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività e dalle relative pertinenze accessorie, come disciplinata dall'art. 28 del presente Piano;
 - c) "impianto di insegne o pubblicità plurime", ossia il manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di messaggi di esercizio monofacciali o bifacciali; questo impianto può essere strutturato anche in modo tale da trasmettere al massimo numero sei messaggi pubblicitari permanenti, alternabili nel corso delle 24 ore, che, comunque possono essere mutati solo dopo tre mesi;
 - d) "vetrofania", cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
 - e) "telo per ponteggi di cantiere", il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari;
 - f) Le "strutture mobili" (es. carrelli appendice) e gli "autoveicoli per uso speciale" (c.d. "posterbus", vale a dire le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/92).

ART. 11 – Impianti per le affissioni

1. Sono "impianti per le affissioni", gli impianti destinati, nel rispetto dell'art. 18 e seguenti e D. Lgvo n. 507/93 e succ. mod., all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie, ecc. costituiti da qualunque materiale, il cui formato si sviluppa, di norma, su multipli di cm. 70x100. Essi sono articolati, quanto alla loro conformazione, secondo le seguenti tipologie:
 1. "poster" : impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale;
 2. "stendardo": impianto bifacciale, collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente che verticalmente;
 3. "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato a muro;
2. L'installazione degli impianti e le attività di gestione delle affissioni, ai sensi delle norme del D. Lgvo n. 507/93 e succ., compete al Comune, direttamente o a mezzo di concessione del servizio a terzi; con deliberazione di Giunta Comunale, in relazione allo sviluppo della tecnologia, le tipologie e le strutture degli impianti previsti nella presente disciplina regolamentare possono essere modificati.
3. Fatta salva la concessione di servizio è fatto divieto ai privati l'installazione di impianti per le affissioni; la installazione di impianti per le affissioni su aree o beni demaniali o ferroviari, ove i messaggi siano percepibili dai luoghi pubblici o aperti al pubblico, è consentita previa autorizzazione, di cui alla presente normativa, e nullaoosta ai sensi dell'art. 23, comma quinto, D. Lgvo n. 2085/92, nel rispetto delle norme di pianificazione e regolamentari emanate dal Comune e del Codice della Strada.

ART. 12 – Impianto pubblicitario di servizio

1. E' definito "impianto pubblicitario di servizio", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale che reca incorporato uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

ART. 13 – Sorgente luminosa

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

ART. 14 – Divieto di utilizzo non conforme degli impianti di pubblicità e propaganda

1. E' assolutamente vietato un utilizzo degli impianti di pubblicità e propaganda diverso da quello previsto nel disposto dell'art. 10.
2. L'utilizzo degli impianti sopracitati, in qualunque area o bene collocati, anche demaniali e ferroviari, con messaggi non conformi alle prescrizioni dettate negli articoli precedenti, per strumenti e modalità di trasmissione del messaggio, genera la mancata conformità dell'impianto stesso alle norme della presente disciplina, ne determina la condizione di abusività e ne fa decadere la legittimazione, già, eventualmente, ottenuta.

CAPO III

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

ART. 15 – Disposizioni di carattere generale

1. In prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, purchè il messaggio pubblicitario sia percepibile dai luoghi pubblici o aperti al pubblico, è vietato collocare insegne, preinsegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità, impianti per le affissioni, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione ovvero, a causa dell'eccessiva quantità dei messaggi, determinano:
 - a) confusione con la segnaletica stradale;
 - b) difficoltà di comprensione o riduzione di visibilità o efficacia della medesima segnaletica;
 - c) disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
 - d) contrasto o, comunque, lesione nella percezione estetica dello stato o delle caratteristiche panoramiche, storico-ambientali o naturali dei luoghi;
 - e) barriere architettoniche od intralci per la circolazione degli invalidi.Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. L'installazione di preinsegne e cartelli pubblicitari su beni immobili privati o su aree e beni demaniali, compreso il demanio ferroviario, deve rispettare le norme vigenti, in particolare quelle in materia di codice della strada, in materia edilizia-urbanistica e quelle generali e speciali della presente disciplina regolamentare, ove il messaggio pubblicitario sia percepibile da luogo pubblico o aperto al pubblico.

E' vietata l'installazione di impianti per le affissioni di manifesti su aree private o su beni immobili privati se il messaggio è percepibile da luogo pubblico o aperto al pubblico.
3. La collocazione particolare di impianti di preinsegne su suolo pubblico (marciapiedi, piste ciclabili, ecc...) non deve in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei pedoni e dei ciclisti o comunque interferire con le aree e gli spazi di circolazione a loro destinati. In taluni casi di interesse dell'Ente può esserne consentita l'installazione solo se posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli.
4. Per il principio di equilibrata distribuzione degli impianti e dei messaggi sul territorio è vietata la collocazione di spazi pubblicitari su cestini, fioriere, panchine, cabine, postazioni telefoniche, box, orologi, rastrelliere per biciclette e transenne parapetonali.
5. La collocazione di insegne di esercizio è vietata sui parapetti di balconi e dentro le luci delle finestre. Tale collocazione è consentita sulle facciate, a tetto o su pensiline in edifici destinati a funzioni di carattere industriale, artigianale, commerciale, direzionale e del terziario. Per le attività indicate, inserite in edifici prevalentemente residenziali, la collocazione è consentita sulla facciata.
6. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e di propaganda disciplinati dal presente Piano, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piano o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
7. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali.
8. Non sono soggette ad autorizzazione:
 - a) Le targhe di esercizio di cui all'art. 10, comma 2.a), con dimensioni massime di cm. 40x25, fermo restando, al momento dell'installazione, il rispetto delle norme del Regolamento Urbanistico Edilizio e della disciplina particolareggiata per gli interventi nel centro storico;
 - b) Le vetrofanie, di superficie non superiore a 1 m².
 - c) Le targhe di esercizio a carattere sanitario di cui alla legge 5/2/1992, n. 175, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. n. 657/1994, in quanto già soggette ad autorizzazione comunale.

9. Le insegne di esercizio, i cartelli, i manifesti, gli altri mezzi pubblicitari, escluse le preinsegne, non possono contenere, a completamento del messaggio pubblicitario, elementi grafico pittorici di indicazione direzionale stradale, né recare scritte del tipo ALT!, STOP!, svolta a destra, fermati a 100 metri, ecc...; in quanto possono ingannare o distrarre l'automobilista, o comunque ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
Eventuali deroghe potranno essere concesse solo per farmacie, ambulatori, posti di pronto soccorso, ecc...
10. Entro i centri abitati è vietata l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari in ogni parte componente le strutture di ponti, sottoponti e altri manufatti di attraversamento attinenti la circolazione pedonale, veicolare e ferroviaria e in prossimità degli stessi, entro la distanza di 50 metri.

ART. 16 – Disciplina speciale per servizi e comunicazioni di pubblica utilità

1. Per soddisfare esigenze di comunicazione od informazione di pubblica utilità alla cittadinanza, la Giunta Comunale può approvare uno speciale progetto di collocazione di mezzi informativi su elementi e strumenti di arredo urbano, sia su proposta degli uffici che su proposta ed elaborazione da parte di eventuali soggetti concessionari dell'Ente. Il progetto speciale può derogare a limiti e vincoli posti da norme legislative o regolamenti e strumenti programmatori vigenti, purché tali limiti e vincoli nel sistema dell'ordinamento non siano precettivi in via assoluta per l'autonomia comunale.
2. All'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, come definite dall'art. 2 del Codice della strada, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, il Comune ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nonché a quelle relative ai limiti dimensionali che il Comune stabilisce secondo la competenza assegnata dal Codice della strada, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Le deroghe sono stabilite con le procedure di cui al precedente comma 1.

ART. 17 – Dimensioni dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, come definiti dal Codice della strada e dal presente Piano, devono rispettare i limiti dimensionali stabiliti da tutte le norme vigenti in materia.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari collocati nel centro abitato devono rispettare le dimensioni massime stabilite nel presente Piano.

ART. 18 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli, delle insegne d'esercizio e dei mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del Codice della strada.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
4. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. Occorre, altresì, evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo,

di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.
6. All'interno dei centri abitati non si applica la quota minima di m. 1,5 di cui al comma precedente, per le vetrofanie, le scritte sulle vetrine, le scritte pittoriche su muro, le insegne di esercizio installate su sostegni tridimensionali (totem).

ART. 19 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, per l'installazione di nuove croci per la segnalazione delle farmacie, in conformità a quanto praticato nei Paesi della Comunità europea, è consentito l'utilizzo della croce verde luminosa.
5. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Nei centri abitati, nel caso di intersezioni semaforizzate, i suddetti mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose non possono essere posizionati in senso trasversale rispetto all'asse della carreggiata e comunque ad una distanza dalle stesse inferiore a quella sotto tabellata. E' vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a una distanza dal bordo della carreggiata inferiore a quella sotto riportata in funzione del tipo di strada, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

TIPO STRADA URBANA come definito dall'art. 2 del Codice della strada	Distanza dal bordo della carreggiata D_{CAR} < (m)	Distanza da intersezione semaforizzata D_{INT} < (m)
D	15	300
E	10	200
F	10	150

ART. 20 –Indicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 15, comma 1, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del DPR 495/92, l'affissione di

manifesti esclusivamente sugli appositi supporti, come individuati nel successivo art. 30.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m 3 dal limite della carreggiata;
- b) m 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) m 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) m 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice della strada;
- h) m 250 prima delle intersezioni;
- i) m 100 dopo le intersezioni;
- j) m 200 dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui lateralmente, alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del Codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dal presente Piano, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del Codice della strada:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

E' consentita la deroga, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da ubicare sul lato della sede stradale devono avere sia il bordo verticale interno sia il palo o i pali di sostegno ad una distanza non inferiore a quella individuata nella tabella sotto riportata:

TIPO STRADA come definito dall'art. 2 del Codice della strada	DISTANZA DAL CIGLIO DEL MARCIAPIEDE O DAL BORDO ESTERNO DELLA BANCHINA (m)
D	2
E	1
F	0,50

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

- 5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lett. c) non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o, fuori ed entro i centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 15 comma 1, del presente Piano.
- 6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori ed entro i centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. Entro i centri abitati la percentuale massima della superficie utilizzabile per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quella del prospetto del fabbricato è riportata nell'Allegato A.
- 7. Entro i centri abitati le distanze di cui al comma 4 non si applicano per gli impianti fissi per le affissioni collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dalla carreggiata non inferiore a 0,50 m.
- 8. Fuori ed entro i centri abitati nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui è prevista la collocazione degli impianti, già esistano costruzioni fisse, muri, filari di alberi e manufatti vari, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento di impianti fissi per le affissioni in allineamento con le costruzioni fisse, i muri, con i tronchi degli alberi e i manufatti vari. Gli impianti non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
- 9. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata e ad eccezione dei limiti di altezza da terra di cui all'art. 22 comma 4.
- 10. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

11. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a m 50 ed a 12,5 m.
12. Fuori ed entro i centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati è consentito un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti unicamente per i messaggi riportanti informazioni di interesse utile alla sicurezza ed alla regolamentazione della circolazione stradale.
13. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
14. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.
15. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.
16. Fuori dal centro storico è consentita, nelle posizioni e con le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale, l'esposizione temporanea di teli pubblicitari che attraversano strade, vie o piazze, per iniziative di carattere commerciale.
17. Gli impianti installati dal Comune di Parma o dai suoi concessionari possono derogare dalle distanze indicate al comma 4 del presente articolo sulla base di scelte pianificatorie stabilite dal Comune.
18. Entro i centri abitati è vietata, entro la distanza di mt. 50, l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari su ponti, sottoponti e altri manufatti di attraversamento attinenti alla circolazione pedonale, veicolare e ferroviaria, nel rispetto dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

ART. 21 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio nelle aree di parcheggio e nelle aree destinate a manifestazioni fieristiche ed espositive (1)

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C, D, E ed F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In assenza della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, è consentita l'installazione di impianti fissi per le affissioni, anche lungo il fronte stradale, in deroga alla percentuale di superficie complessiva prevista dal precedente comma.
3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.
- 3/bis. Nelle strade inserite o prospicienti alle aree destinate a manifestazioni fieristiche ed espositive che risultano circoscritte nella planimetria evidenziata alla lettera "F" allegata al presente piano è

consentita la collocazione di cartelli pubblicitari ad una distanza minima di m.50: la stessa distanza minima dovrà essere rispettata in caso di installazione di impianti di affissioni dirette; è inoltre consentita la collocazione di stendardi rigidi sui pali dell'illuminazione pubblica. La morfologia dei cartelli pubblicitari dovrà essere conforme alle prescrizioni previste all'art. 35 comma 10 e 11.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

(1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29/8 in data 18/03/2009

CAPO IV

DISCIPLINA PARTICOLARE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 22 – Caratteristiche particolari delle insegne d'esercizio

1. Le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a m 3 e 5,1.
2. La distanza del bordo verticale rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto m 1,2.
3. Le insegne frontali devono essere installate di norma nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm 15.
4. Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non superiore a m 10; se aggettanti su suolo pubblico, devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 23 – Caratteristiche particolari delle preinsegne

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di 1,25 x 0,25 m.
2. Il colore di fondo delle preinsegne deve essere grigio con scritte e frecce di colore giallo. Eventuali simboli e marchi
 - possono avere il colore originale del marchio della ditta;
 - devono avere dimensione non superiore ad un terzo della superficie della preinsegna.
3. Le preinsegne possono essere installate secondo le seguenti tipologie:
 - a) all'interno delle zone di attività concentrate, nelle posizioni individuate dall'Amministrazione comunale, possono essere installate le seguenti tipologie di preinsegne:

Cartello TIPO 1 preinsegne da collocare in prossimità delle aziende site all'interno della zona di attività concentrate (Allegato B fig.1);

Cartello TIPO 2 preinsegne da collocare all'inizio di una strada interna alla zona di attività concentrate (Allegato B fig. 2);
 - b) nelle restanti zone possono essere installate le seguenti tipologie di preinsegne:

Cartello TIPO 3 preinsegne da collocare lungo le strade urbane ed extraurbane (Allegato B fig.3);

Cartello TIPO 4 preinsegne da collocare lungo le strade urbane ed extraurbane dotate di marciapiedi di ridotte dimensioni (Allegato B fig.4).

4. Le tipologie di cartelli sopra descritte possono essere realizzate esclusivamente secondo le prescrizioni dimensionali contenute all'interno dell'Allegato B.
La delimitazione delle zone di attività concentrate, di cui al comma 3, lett. a), è definita dall'Allegato D al presente regolamento. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare la delimitazione di ulteriori zone di attività concentrate ad integrazione o modifica dell'allegato D, quando siano riferite a nuove zone artigianali/commerciali o industriali regolarmente costituite.
La procedura di cui sopra sarà preventivamente sottoposta al parere delle Commissioni Consiliari competenti.
5. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. All'interno dei centri abitati in presenza di particolari condizioni ambientali è concesso solo ed esclusivamente l'utilizzo dei sostegni illustrati nell'Allegato B fig.4.
6. Le preinsegne devono essere raggruppate in un "gruppo segnaletico unitario". In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri:
 - a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
 - b) le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
 - c) le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "diritto", e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra".
Qualora su una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno di sei cartelli, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore a scendere verso il basso.
7. Per le ditte ubicate al di fuori delle zone di attività concentrate, il collocamento delle preinsegne è consentito lungo la viabilità ordinaria sia urbana che extraurbana secondo le prescrizioni delle presenti norme e comunque in numero massimo di quattro preinsegne (oppure due fronte/retro) per ogni ditta, purché non ricadano nelle aree vincolate di cui all'art. 38.
8. L'Amministrazione comunale, mediante l'approvazione dei piani di cui all'art. 15 comma 5, può stabilire, entro i centri abitati, diverse modalità di ubicazione e di installazione delle preinsegne.

ART. 24 – Titolarità del sostegno per le preinsegne

1. Per gli impianti di preinsegne installati all'interno delle zone di attività concentrate, il Comune conserva la proprietà dei pali di sostegno al fine di garantire la corretta applicazione del piano di segnalamento di cui alla delibera di G.C. n° 660 del 9/05/2002. I sostegni utilizzati per le suddette preinsegne devono essere installati, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione, a cura e spese delle ditte installatrici e ceduti in concessione alle medesime, le quali, previa specifica autorizzazione, possono utilizzarli per la collocazione di preinsegne per la durata prevista all'art. 44. Ogni supporto deve essere esattamente individuato e cartografato nel rispetto delle presenti norme.

ART. 25 – Caratteristiche particolari delle bandiere

1. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 22, comma 4.

ART. 26 – Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

ART. 27 – Caratteristiche particolari delle targhe di esercizio

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti. Il loro posizionamento deve essere effettuato seguendo corretti criteri di regolarità compositiva.

ART. 28 – Caratteristiche particolari delle targhe pubblicitarie

1. Le targhe pubblicitarie sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

ART. 29 – Caratteristiche particolari dei teli a copertura dei ponteggi di cantiere

1. E' ammessa la collocazione di teli pubblicitari in aderenza ai ponteggi di cantiere per una durata massima di sei mesi, previo nulla osta del proprietario dell'immobile.
2. I teli pubblicitari devono essere di colore prevalentemente chiaro.

ART. 30 – Disciplina particolare per le affissioni

1. Ferme restando tutte le altre norme dettate per l'installazione degli impianti di affissioni nella presente disciplina, la materia è ulteriormente normata come appresso.
2. Non è consentita la collocazione di impianti fissi "tipo tabella" collocati a muro sulle facciate degli edifici o su altri manufatti, nè la sostituzione degli stessi in caso di rimozione per vetustà o usura.
3. Gli impianti fissi per le affissioni di cui al precedente art. 11, si suddividono in:
 - a) Impianti per le affissioni dirette;
 - b) Impianti per le pubbliche affissioni.

Gli impianti per le affissioni dirette collocati su aree o immobili demaniali o ferroviari, qualora i messaggi che recano siano percepibili da aree pubbliche od aperte al pubblico, devono rispettare le norme della presente disciplina, quelle della disciplina urbanistico-edilizia del Comune e quella del codice della strada.

4. Le affissioni dirette si possono assegnare in concessione a soggetti privati previa gara ad evidenza pubblica o comunque previa stipula di apposita convenzione.
5. Le caratteristiche ed il numero degli impianti da destinare alle affissioni dirette sono stabiliti nel bando di gara o nella convenzione, nel rispetto, relativamente alle superfici degli impianti, di quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
6. In caso di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione di spazi comunali per l'installazione di impianti privati per le affissioni dirette di manifesti, l'atto di aggiudicazione della gara vale come autorizzazione all'installazione per tutto il periodo di durata della concessione.
7. Le affissioni, nel quadro della disciplina speciale dell'attività delle affissioni, costituiscono un servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune. Per le affissioni su aree o beni demaniali, compresi quelli ferroviari, ove i messaggi siano percepibili dalle aree pubbliche od aperte al pubblico, debbono essere rispettate anche le norme di cui al comma tre del presente articolo ed, in particolare, quelle dettate per la configurazione quantitativa, qualitativa e strutturale degli impianti, della Zona sensibile e quelle del codice della strada.
8. Il servizio delle affissioni è inteso a garantire una attività di pubblica rilevanza, a cura del Comune, su impianti di cui al precedente comma 3 lettera b), di manifesti, di qualunque materiale costituiti,

contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica; nelle misure stabilite nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di messaggi di natura commerciale.

9. La superficie degli impianti da adibire alle affissioni pubbliche nonché le modalità per l'effettuazione del relativo servizio sono stabilite nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
10. Con riferimento all'art. 51, comma 1, del D.P.R. 495/1992, è vietata ogni forma di affissione diretta da parte di soggetti non legittimati in contrasto con le norme della presente disciplina e del Codice della strada.

ART. 31 – Tipologie e caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni

1. Gli impianti "tipo poster", formato m 6x3, sono costituiti, di norma, da un pannello centrale, racchiuso da una cornice perimetrale, e possono essere collocati a terra o a parete. Se collocati a terra gli impianti devono essere costituiti da una struttura autoportante, mono o bifacciale, realizzata in profilati metallici e sostenuta da un massimo di tre montanti.
2. Gli impianti "tipo standard" sono rappresentati dai seguenti formati:
 - a) formato cm 70 x 100
 - b) formato cm 140 x 200
 - c) formato cm 200 x 140
 - d) formato cm 280 x 200

I suddetti impianti sono costituiti da un pannello centrale, racchiuso da una cornice perimetrale e collocati a terra. L'impianto è costituito da una struttura autoportante, bifacciale, realizzata in profilati metallici, sostenuta da due montanti.

3. Il pannello centrale degli impianti di cui ai commi 1 e 2, riportante il messaggio pubblicitario, fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, è realizzato in materiale durevole e sufficientemente rigido. L'intero manufatto deve essere realizzato in materiale interamente protetto dalla corrosione o comunque non ossidabile. La struttura deve essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e trasporto in loco. Gli impianti "tipo poster" e "tipo standard" sono, inoltre, dotati di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario e il numero identificativo dell'impianto. La collocazione degli stessi è effettuata in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra pari a cm 60.
4. Resta ferma la potestà di deroga della Giunta Comunale di cui all'art. 11 comma due.
5. Gli impianti tipo "tabella" sono costituiti da un pannello in lamiera non ossidabile racchiuso da una cornice fissata a muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70x100. La collocazione dell'impianto è effettuata in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra pari a cm 60.

ART. 32 – Pubblicità a mezzo veicoli

1. Non è soggetta ad autorizzazione la pubblicità effettuata a mezzo di veicoli. La pubblicità a mezzo veicoli è ammessa unicamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della strada e dell'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e del successivo comma 2.
2. La pubblicità effettuata con strutture mobili o autoveicoli è consentita solo se svolta in forma itinerante. Durante la sosta delle strutture mobili o dei veicoli la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia priva di efficacia di qualunque messaggio. (1)

(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90/15 in data 11/04/2007

ART. 33 – Pubblicità fonica

1. Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 53, la pubblicità fonica sulle strade è consentita:
 - a) fuori dai centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, previa autorizzazione dall'Ente proprietario della strada;
 - b) entro i centri abitati, nei soli giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, esclusivamente per iniziative di carattere politico, sindacale, sociale, culturale, sportivo e pubbliche manifestazione e spettacoli, previa autorizzazione del Sindaco.
2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della L. 24/04/75 n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
3. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione fissati dal DPCM 1/03/1991.

CAPO V

COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

ART. 34 – Centro storico - Disciplina speciale

1. In centro storico è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, fatto salvo quanto riportato nel presente articolo e in quello successivo.
2. In centro storico è ammesso l'uso di striscioni e stendardi recanti informazioni pubblicitarie di carattere culturale ed istituzionale, previa specifica autorizzazione del Sindaco.
3. E' consentita l'installazione di vetrinette porta menù di dimensioni di circa cm 40x30, sporgenti cm 5, da collocarsi sulla facciata esterna di fianco all'ingresso dell'esercizio commerciale.
4. Per le installazioni segnaletiche consentite, inserite in centro storico, il Comune può provvedere anche con appositi piani d'arredo urbano.
5. E' ammessa l'installazione di pannelli didattici previamente autorizzati dai competenti uffici, finalizzati all'illustrazione dei monumenti e dell'ambiente urbano, nei quali siano contenuti il «logo» e le «comunicazioni» degli eventuali sponsor che partecipano all'iniziativa.
6. Gli impianti fissi per le affissioni attualmente collocati all'interno del centro storico possono essere mantenuti in deroga alla presente disciplina speciale, purché non in contrasto con le norme del Codice della strada.
7. In centro storico è ammessa la collocazione di teli pubblicitari a copertura di ponteggi di cantiere per una durata massima di sei mesi. I teli pubblicitari devono essere di colore prevalentemente chiaro e recare, per gli edifici di interesse storico-architettonico, la restituzione fotografica/pittorica della facciata dell'immobile. Su detti teli è consentito l'inserimento di messaggi pubblicitari, di colore prevalentemente chiaro, per una superficie massima pari al 50% della superficie del telo.

ART. 35 – Zona sensibile – ZS – Disciplina speciale

1. All'interno del territorio comunale, fuori dal Centro Storico, viene individuata e disciplinata, a mezzo della normativa speciale che segue integrata da uno strumento attuativo tecnico-planimetrico, una zona "sensibile" ZS. Nella ZS sono individuate una serie di strade od aree ove occorre garantire con specificità la simbiosi estetico-visiva dei mezzi pubblicitari, su qualunque sedime collocati, anche demaniale o ferroviario, purché visibili dalle strade pubbliche o aperte al pubblico, con le

caratterizzazioni storico-ambientali, architettoniche, paesaggistiche e panoramiche dei luoghi e la simbiosi percettiva degli stessi mezzi con la segnaletica stradale.

2. La simbiosi, per il rispetto dei principi di cui all'art. 1 commi uno e terzo della presente regolamentazione, viene valutata in relazione ad una graduazione di sensibilità che attesta l'attitudine alla collocazione nella zona dei messaggi pubblicitari, in base a specifici parametri delle caratteristiche dei luoghi e ad una graduazione di propensione che connota la stessa zona, determinata in base ad ulteriori parametri complementari al grado di sensibilità.
3. L'individuazione della zona "sensibile" e la sua articolazione, il grado di sensibilità, il grado di propensione, il numero potenziale dei mezzi pubblicitari che è consentito installare, fermo restando la verifica in concreto della conformità a tutte le altre disposizioni vigenti per la legittimità degli impianti, risultano definiti nello strumento attuativo tecnico- planimetrico.
4. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente articolo l'ampiezza della zona "sensibile" ZS si estende per mt. 30 da misurarsi, da ambo i lati, dal bordo esterno della carreggiata stradale; nello strumento tecnico-attuativo planimetrico vengono individuati :
 - a) "corridoio omogeneo": inteso come porzione di ZS riferita ad un insieme continuo di strade od aree, parziali o totali, configurate da omogeneità di caratteristiche, connotazioni ambientali, urbanistiche e tecniche;
 - b) "classe di densità": intesa come qualificazione dei corridoi omogenei in relazione alle risultanze dell'applicazione delle norme del codice della strada integrate dalla presente disciplina speciale;
5. I corridoi omogenei sono articolati in tre classi di densità, nella classe di tipo 1 sono individuate le aree e gli spazi ove la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari risulta vietata.
6. Nei corridoi omogenei caratterizzati da classe di densità di tipo 2 e 3 il posizionamento di mezzi pubblicitari può essere autorizzato, oltre che nel rispetto di tutte le altre disposizioni vigenti, anche nel rispetto: (1)
 - del valore massimo risultante per ogni corridoio omogeneo dallo strumento attuativo tecnico-planimetrico applicato ai sensi del presente articolo;
 - delle distanze minime stabilite nella sottostante tabella, fermo restando il rispetto delle distanze minime stabilite nell'articolo 20 comma 2 per i casi in esso stabiliti ;

Distanza minima:	Classe di densità 2	Classe di densità 3
Dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	50	25
Prima dei segnali di pericolo e prescrizione	100	50
Dopo i segnali di pericolo e prescrizione	50	25
Prima dei segnali di indicazione	50	25
Dopo i segnali di indicazione	30	25
Prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	100	50
Dopo gli impianti semaforici e le intersezioni	50	25
Dagli imbocchi delle gallerie	100	100

7. Nello strumento attuativo tecnico-planimetrico, il numero massimo potenziale dei mezzi pubblicitari consentiti in ogni corridoio omogeneo, viene ripartito assegnando, tenuto conto della valenza speciale che, anche nel rispetto del Dlg.vo n. 507/93 e succ.modif., il servizio affissioni assicura alla comunità, una quota parte forfettaria pari al 50% agli impianti per le affissioni, di cui il 10%, con arrotondamento all'unità se la frazione decimale supera lo 0,50, viene assegnata agli impianti su aree demaniali, compreso quello ferroviario.
8. Agli impianti indicati nel comma precedente si applicano le disposizioni generali sulle affissioni e la disciplina della zona sensibile ove questa non risulti in contrasto con specifiche e particolari esigenze di interesse pubblico.
9. Le Insegne di esercizio di cui all'art. 4, comma 4 e gli impianti pubblicitari di servizio derogano alla disciplina del presente articolo. Per il rispetto del criterio di equilibrata distribuzione dei mezzi che

recano messaggi sull'intero territorio comunale, sarà adottato dalla Giunta Comunale un apposito piano distributivo degli impianti pubblicitari di servizio.

10. La dimensione massima dei cartelli da collocare nei corridoi omogenei caratterizzati da classe di densità di tipo 2 e di tipo 3 è di 6 m²;
11. Gli impianti da collocare nelle zone sensibili devono essere realizzati e collocati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la struttura porta pannelli e i pali di sostegno dei cartelli devono essere costituiti da materiale metallico sottoposto a trattamento di anticorrosione nella colorazione grigio micaceo;
 - b) i cartelli devono essere sempre caratterizzati da pali di sostegno di sezione circolare ed il loro messaggio non deve in nessun caso toccare terra;
 - c) i mezzi pubblicitari non devono interferire con il progetto del verde e dunque non devono emergere da essenze arboree o arbustive.
 - d) i mezzi di cui all'articolo 6 devono uniformarsi alle caratteristiche morfologiche e dimensionali di cui all'allegato B.2 recante "modello per la realizzazione dei cartelli pubblicitari".
 - e) Gli impianti a pubblicità plurima di cui all'art. 10 c. 4 lett. c) realizzati con strutture tipo "totem" dovranno essere costituiti da una struttura a sezione triangolare di lato di dimensione pari a m. 1,50 e altezza da terra pari a m. 2,70.
 - f) La Giunta Comunale stabilisce, con proprio atto, le tipologie dei cartelli da collocare in ogni corridoio omogeneo o insiemi di corridoi omogenei secondo gli schemi tipo individuati nell'allegato B.2 figure 1 e 2..
12. Lo strumento attuativo tecnico – planimetrico risulta composto come segue e viene allegato alla presente disciplina, per farne parte integrante:

Allegato E:

Disciplina dei mezzi pubblicitari

Strumento attuativo tecnico-planimetrico integrativo della disciplina speciale zona sensibile art. 35.

Il presente strumento attuativo è composto ed articolato come segue:

- relazione tecnica
- elenco delle aree e vie che costituiscono la zona "sensibile ZS"
- allegato 1: elenco corridoi omogenei
- allegato 2: tabelle di propensione
- allegato 3: confronto stato di fatto – impianti ammissibili
- allegato 4: confronto stato di fatto – ricollocazione impianti ammissibili
- allegato 5: numero massimo potenziale di mezzi pubblicitari
- A.01 Planimetria Destinazioni urbanistiche
- A.02 Planimetria Elementi storico-architettonici
- A.03 Planimetria Elementi di interesse paesaggistico e ambientale
- P.01 Planimetria Corridoi omogenei
- P.02 Planimetria Classi di densità e numero potenziale massimo di impianti ammissibili

13. All'interno del territorio comunale viene individuata una seconda zona regolamentata denominata zona "semisensibile ZS2" comprendente i centri abitati minori e una serie di vie e/o strade come da planimetria allegata al fine di garantire una simbiosi estetico – visiva degli impianti pubblicitari in essa compresa in analogia con la disciplina definita per la zona sensibile ZS1 di cui all'art. 30 comma 1 e seguenti.

L'ampiezza della zona "semisensibile ZS2" si estende per mt. 30 da misurarsi, da ambo i lati delle vie e/o strade interessate.

Con successivo atto di Giunta Comunale verranno individuati in forza del vigente piano le metodologie per la ricollocazione degli impianti esistenti e quelli oggetto di nuove richieste in analogia con i criteri adottati per la zona semisensibile ZS1 (art. 54 commi 3-4-5-6 del Piano Generale degli Impianti). (2)

(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90/15 in data 11/04/2007

(2) Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.12/5 in data 02/03/2010

ART. 36 – Contingentamento nuove installazioni di mezzi pubblicitari

1. Per conseguire un'equilibrata distribuzione dei mezzi pubblicitari su tutto il territorio, della Zona "S", dopo la rimozione dei mezzi che nei corridoi omogenei, in base all'applicazione dello strumento tecnico-planimetrico di cui all'art. 35, sono risultati non conformi alla vigente disciplina, con particolare riferimento a quelli in sovrannumero rispetto alla disponibilità di mezzi consentiti, ed il loro trasferimento nei corridoi omogenei ove esiste capienza, secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 54 comma 3 lettere c) e d), e comunque, a partire dal 1.05.2006, le autorizzazioni per l'installazione di nuovi mezzi pubblicitari nella sopra citata Zona Sensibile, saranno rilasciate per contingentati rispetto alla disponibilità potenziale residua risultante per ciascun "corridoio".
2. I contingentati, per un coordinamento temporale di distribuzione ed installazione dei nuovi mezzi pubblicitari, sono articolati in due fasi successive: nella prima fase si può autorizzare un contingente pari al 60% del numero di disponibilità effettiva per nuove installazioni di mezzi; nella seconda fase un ulteriore 40%. Per disponibilità effettiva si intende il numero massimo di mezzi pubblicitari nel rispetto delle norme del presente regolamento entro i limiti stabiliti dallo strumento tecnico-planimetrico e delle norme del Codice della Strada.
3. Le nuove installazioni del contingente successivo a quello antecedente potranno essere attivate e, conseguentemente, rilasciate le autorizzazioni relative, solo dopo che siano state completate, in tutti i corridoi della Zona "S", le installazioni massime già autorizzate.

ART. 37 – Centro storico – Insegne e Targhe

1. La collocazione e le caratteristiche delle insegne relative ai negozi e alle vetrine, nonché delle targhe, sono disciplinate dai criteri e prescrizioni per la valorizzazione dei caratteri ambientali della disciplina particolareggiata per gli interventi nel centro storico.

ART. 38 – Altre zone tutelate

1. Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente articolo, la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari è vietata:
 - a) sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
 - b) nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nel D.Lgs 42/2004 e lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei suddetti beni ambientali;
 - c) nelle zone dei fontanili (art. 93 delle N.T.A. del P.O.C.);
 - d) nelle zone di rispetto panoramico ed ambientale ZPR (art. 29 delle N.T.A. del P.O.C.);
 - e) nelle aree cimiteriali e nelle fasce di rispetto cimiteriale (art. 84 delle N.T.A. del P.O.C.);
 - f) sugli immobili (edifici e aree) di valore storico - ambientale definiti dalle N.T.A. del R.U.E. (artt. 26, 40, 83) o in prossimità di essi. ⁽¹⁾
2. Per quanto riguarda gli immobili definiti al comma 1, lettera f), per prossimità si intende la distanza - percepibile visivamente - non inferiore a 30 metri tra l'impianto pubblicitario e l'immobile o la propria area di pertinenza qualora questa sia fisicamente individuata.
3. Per le installazioni segnaletiche ammesse, inserite in zone omogenee ed unitarie, il Comune può provvedere anche attraverso appositi piani di arredo urbano.
4. La collocazione delle insegne di esercizio all'interno delle zone di cui al presente articolo è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) le caratteristiche delle insegne sono disciplinate conformemente a quanto specificato all'art. 37;
 - b) le insegne relative ai casi di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) sono autorizzate secondo le procedure stabilite dal D.Lgs 42/2004;

⁽¹⁾ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90/15 in data 11/04/2007

CAPO VI

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 39 – Indirizzi organizzativi

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo quanto stabilito nell'art.1, comma 4, del presente piano, è definito nel rispetto dei principi e delle modalità dettate dal Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 134 del 28/05/99. Resta fermo il nulla-osta prescritto dall'art. 23, comma quinto, del D.Lgs. n.285/1992, per le aree od i beni ferroviari, a tutela specifica della sicurezza nella circolazione stradale.
2. Le attività inerenti all'istruttoria, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione sono considerate attività di un unico procedimento.
3. Qualora il procedimento unico comporti più fasi/attività gestite da differenti strutture, queste devono funzionalmente coordinarsi con il responsabile del procedimento unico. La responsabilità del procedimento unico è riferita alla struttura che predispone l'istruttoria per l'emanazione del provvedimento autorizzatorio.

ART. 40 – Rapporti con l'utenza

1. Allo scopo di pervenire ad una sostanziale semplificazione del procedimento amministrativo, il Comune realizza interventi per la razionalizzazione dello stesso. In particolare, sono attivate misure dirette ad agevolare e favorire i rapporti con l'utenza, anche attraverso l'utilizzo di adeguati e moderni strumenti informatici e telematici.

ART. 41 – Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni

1. Entro i centri abitati di cui all'art. 2, la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta, in ogni caso, all'autorizzazione del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario delle strade, se la strada è statale, regionale o provinciale.
2. Fuori dai centri abitati, la domanda deve essere presentata all'Ente proprietario della strada, secondo il seguente ordine di competenze:
 - a) per le strade e le autostrade statali, alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli Uffici speciali per le autostrade;
 - b) per le autostrade in concessione, alla società concessionaria;
 - c) per le strade regionali, provinciali e comunali o di proprietà di altri enti, alle rispettive amministrazioni;
 - d) per le strade militari, al comando territoriale competente.
3. L'attività pubblicitaria effettuata nelle aree di pertinenza della Rete Ferroviaria Italiana è soggetta alle prescrizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio.

ART. 42 – Presentazione della domanda al Comune

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, sono soggette al procedimento autorizzatorio disciplinato dal presente piano tutte le domande di installazione di insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, come definiti nel CAPO II del presente piano, ad eccezione delle tende e delle bacheche che sono assoggettate alla sola D.I.A..

Gli impianti elencati all'art. 1, comma 4, sono soggetti anche alla Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) di cui alla L.R. 31/2002, che dovrà essere obbligatoriamente presentata successivamente al rilascio del provvedimento di autorizzazione, allegando copia dello stesso.

1. La domanda deve essere compilata su appositi moduli e presentata in carta legale al Centro Servizi al Cittadino del Comune; questa, sottoscritta dal soggetto interessato, può essere depositata da un tecnico delegato alla presentazione ed al ritiro della pratica. La domanda deve essere corredata dalla documentazione richiesta dall'ufficio competente nonché dagli allegati di cui all'art. 53 del DPR 495/92.
La modulistica e l'elenco dei documenti da allegare alla domanda di autorizzazione costituiscono atti di gestione organizzativa di competenza del dirigente del servizio.
2. Ogni domanda di autorizzazione deve essere riferita ad un solo impianto pubblicitario, tranne nei casi di una pluralità di insegne di esercizio da installare presso la stessa sede, nel qual caso l'autorizzazione può essere richiesta con la presentazione di una unica domanda cumulativa. In tal caso i singoli impianti da installare dovranno essere esattamente individuati sugli elaborati da allegare alla domanda.
3. Ogni domanda relativa alla installazione di impianti di preinsegne all'interno delle zone di attività concentrate deve riferirsi ad un sostegno già autorizzato e di proprietà del Comune che verrà posto in opera a cura e spese della ditta installatrice e affidato in gestione alla stessa ai sensi dell'art.22 del Piano.

ART. 43 – Mezzi pubblicitari a carattere sanitario

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 7, lettera c) la domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata previa autorizzazione sul messaggio pubblicitario ai sensi della legge 5/2/1992, n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie".

ART. 44 – Concessione e ritiro dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è concessa dal Comune entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. L'autorizzazione concessa comprende, con ciò sostituendola, quella prevista dall'art. 2, lettera p) del Regolamento Edilizio, fermo restando il rispetto della normativa edilizia e urbanistica relativa. Il mancato rispetto del termine dei 60 giorni non comporta l'applicazione del principio del "silenzio-assenso" (art. 20 L. 241/90 ed artt. 3 e 4 D.P.R. 300/92) in quanto l'attività in argomento non rientra tra quelle individuate ai sensi degli articoli succitati ed elencate nella tabella allegata al D.P.R. summenzionato; né, peraltro, può applicarsi quanto previsto dall'art. 19 L. 241/90 in quanto il rilascio dell'autorizzazione è subordinato "all'esperimento di prove che comportano valutazioni tecniche discrezionali".
2. Il termine, come sopra indicato, rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione comunale inviti il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro 60 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta, con comunicazione all'interessato.
3. Per le domande riguardanti opere da realizzare su edifici o aree all'interno del centro storico o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su cose d'interesse storico, artistico e culturale, l'ufficio competente procede al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e paesaggistici" artt. 52 e 153).
4. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.
5. Le domande riferite agli impianti pubblicitari di cui all'art. 10, al momento del ritiro delle autorizzazioni concesse, debbono essere integrate dall'ufficio, a cura degli interessati, con il messaggio completo che gli impianti da installare debbono recare per rispettare il disposto dell'art.10 comma quarto. L'autorizzazione non può essere ritirata e, comunque, resta priva di effetti giuridici ove manchi l'annotazione con la avvenuta integrazione contenente l'indicazione del messaggio che l'impianto trasmette.

6. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune od a quelli soggetti al regime del demanio, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita nei modi di legge, l'autorizzazione comprende, altresì, la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, fermo restando il rispetto della normativa in materia di occupazione di suolo pubblico.

ART. 45 – Sostituzione e modifica del messaggio pubblicitario

1. Il tempo di esposizione dei messaggi pubblicitari non può essere inferiore a mesi tre. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio la sostituzione del vecchio messaggio deve essere concomitante alla collocazione del nuovo; è vietata la permanenza, anche temporanea, di impianti pubblicitari e relativi supporti senza il messaggio pubblicitario. La violazione del divieto comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52 e 53 del presente regolamento. Resta fermo il disposto del comma terzo all'art. 10 in ordine alla comunicazione al Comune per la variazione dei messaggi sugli impianti di pubblicità o propaganda che sostituisce l'autorizzazione. (1)
2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i 20 giorni successivi al ricevimento della domanda, decorsi i quali essa si intende concessa. Per variazione di messaggio si intende la mera sostituzione del medesimo senza alcuna variazione della struttura di supporto (cartello o altro) e di sostegno (palo o altro).

(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90/15 in data 11/04/2007

ART. 46 – Voltura dell'autorizzazione

1. In caso di cessione o affitto d'azienda, fusione, scissione, trasformazione di società, il nuovo titolare deve presentare domanda di voltura dell'autorizzazione entro 90 giorni. La domanda deve contenere la dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che il mezzo pubblicitario esistente è conforme a quello autorizzato.

ART. 47 – Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile

ART. 48 – Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 90 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto. Diversamente l'autorizzazione decade e l'installatore ha l'obbligo di rimuovere il cartello.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione che attesti la persistenza degli elementi di cui all'art. 53 del DPR 495/92 e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre, comportano l'obbligo della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione secondo la procedura dell'art. 39 e seguenti.

ART. 49 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al

loro buon mantenimento;

- b) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - c) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune;
 - d) conservare presso la sede dell'attività in cui sono installati i mezzi pubblicitari l'originale dell'autorizzazione rilasciata ed esibirla a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, fermo restando il disposto dell'art.55, comma 1, primo capoverso del DPR 495/92, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
- 1 – amministrazione che rilascia l'autorizzazione: Comune di Parma;
 - 2 – soggetto titolare;
 - 3 – numero dell'autorizzazione;
 - 4 – progressione chilometrica del punto di installazione;
 - 5 – data di scadenza dell'autorizzazione.
3. La targhetta di cui al comma 2 deve essere sostituita in caso di deterioramento della stessa nonché ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
5. Il titolare dell'autorizzazione del mezzo pubblicitario è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo, possa avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione, al messaggio pubblicitario, agli impianti pubblicitari, restando altresì esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune

ART. 50 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
- a) Per tutti i mezzi pubblicitari finalizzati alla individuazione direzionale ovvero di esercizio di attività, quando tale attività venga a cessare o sia trasferita;
 - b) la mancata corrispondenza del messaggio pubblicitario a quello comunicato ed autorizzato, ovvero la mancata comunicazione prescritta dal comma terzo dell'art. 10;
 - c) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione e la mancata installazione del mezzo pubblicitario autorizzato, nel rispetto dell'art. 10 comma quarto, entro il termine di 60 giorni dal ritiro presso l'ufficio del provvedimento, il termine è ridotto a 15 giorni per i mezzi da collocare nella zona ZS1 di cui all'art. 35;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione dopo 60 giorni dal termine previsto per il rilascio il termine è ridotto a 15 giorni per i mezzi da collocare nella zona ZS1 di cui all'art. 35;
 - f) il mancato rispetto del punto a) dell'art. 50, se entro il termine stabilito dal Comune non si provvede ad effettuare i necessari interventi;
 - g) la disattivazione del messaggio pubblicitario o la mancanza di messaggio nel mezzo pubblicitario per un periodo di tempo superiore a 10 giorni;
 - h) la violazione del divieto di utilizzo non conforme degli impianti di pubblicità e propaganda (art. 14);
 - i) gravi inosservanze alle norme della presente disciplina regolamentare. (1)

2. Il Dirigente del Servizio competente, accertato il verificarsi di una causa di decadenza, di cui alle lettere c) ed h) del primo comma, invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere la stessa, ove ciò sia possibile, assegnando un congruo termine, decorso il quale la decadenza diventa efficace. Negli altri casi la decadenza opera di diritto e viene dichiarata con provvedimento notificato all'interessato.
3. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:
 - a) la necessità di realizzare opere o impianti di interesse pubblico sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
 - b) la posa di impianti di segnaletica stradale sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
 - c) l'installazione di impianti per le affissioni istituzionali,
 - d) quando il mezzo pubblicitario, per ragioni di pubblico interesse, di realizzazione di opere, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, dei valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e di quelli paesaggistici del territorio comunale, diventa incompatibile in modo assoluto.
4. In caso di decadenza o di revoca, il titolare dell'autorizzazione deve procedere alla rimozione ai sensi dell'art. 50. Nel caso in cui il titolare non ottemperi, provvede il Comune d'ufficio.

(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90/15 in data 11/04/2007

ART. 51 – Forme e mezzi di informazione, comunicazione e pubblicità vietati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 507/93, è vietato nelle aree, luoghi pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, attivare, porre in essere od utilizzare mezzi o strumenti di informazione, comunicazione e pubblicità, di qualunque materiale, caratteristiche e forma mirate a dare, comunque, pubblica conoscenza e divulgazione di fatti, o notizie avvalendosi:

- a) della distribuzione, di volantini, o depliant e simili con consegna a mano, ovvero collocando gli stessi sugli autoveicoli o motoveicoli in sosta;
 - b) della collocazione di volantini, depliant e simili sui motoveicoli od autoveicoli o mezzi di trasporto in sosta;
 - c) della collocazione od affissione di cartelli, locandine, manifesti, avvisi pubblicitari e simili di qualsiasi tipo sugli alberi, o sulle siepi ed in qualsiasi spazio di verde pubblico, sugli impianti della segnaletica stradale e sui manufatti installati lungo gli spazi e le strade del territorio comunale, nonché su cavalletti o supporti di materiale vario posti su aree o spazi pubblici;
 - d) della effettuazione di qualsiasi tipo di lancio di volantini, depliant, mezzi che veicolano messaggi e simili da aeromobili o da veicoli.
1. Nel territorio del Comune è vietata la diffusione di messaggi pubblicitari durante la sosta, in aree pubbliche o aperte al pubblico e, comunque, qualora i messaggi siano percepibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico, di automezzi, strutture mobili o autoveicoli che recano spazi e superfici contenenti comunicazioni pubblicitarie (es. autopubblicitarie, rimorchi, carrelli, roulotte, camper, ecc...).
 2. La pubblicità fonica è, comunque, sempre vietata all'interno del centro storico e nelle strade, piazze e vie immediatamente adiacenti gli ospedali, case di cura e simili.

CAPO VII

SANZIONI

ART. 52 - Sanzioni amministrative

1. La violazione delle norme contenute nella presente disciplina regolamentare comporta l'applicazione

delle sanzioni amministrative previste nell'art. 24 del D. Lgvo n. 507/93 e successive modifiche.

2. E' fatta salva l'applicazione delle norme del D. Lgvo n. 285 del 30.04.1992 e del D.P.R. N. 495 del 16.12.92 (Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione) in tutti i casi in cui il messaggio pubblicitario sia percepibile dalla strada, secondo la definizione dell'art. 2 della norma anzi citata.
3. In tutti i casi in cui sia prevista la denuncia di inizio attività edilizia per l'installazione del mezzo pubblicitario le sanzioni per l'omessa o irregolare denuncia o per installazioni difformi dalla denuncia presentata sono quelle previste dal D.P.R. 606/2001 n. 380 e succ. mod.
4. Ai sensi dell'art. 7-bis del T.U. n. 267/2000, le violazioni dei divieti o delle prescrizioni dettate dal presente regolamento, ove non diversamente sanzionate, sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 a carico del trasgressore e sono obbligati in solido gli autori beneficiari del messaggio contenuto nel mezzo di diffusione informativo utilizzato.

ART. 53 – Copertura e Rimozione dei mezzi, impianti o strumenti di divulgazione di messaggi

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 53, la rimozione degli impianti, dei mezzi e degli strumenti di divulgazione abusivi, o che, comunque, violano le norme del presente Regolamento è sempre disposta dal dirigente del servizio competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della presente disciplina.
2. Il Comune provvede alla copertura del messaggio pubblicitario nel caso di affissioni dirette di manifesti effettuate in contrasto con le norme del presente Piano.
3. Per la violazione del divieto di cui all'art. 35, comma 2, e quello di cui all'art. 52, oltre alla sanzione pecuniaria, si provvede d'ufficio alla copertura del messaggio od alla rimozione dei mezzi e degli strumenti di comunicazione nel caso in cui non vi provveda il trasgressore.
4. Il Comune dispone la rimozione con l'asportazione immediata di cartelli, locandine, manifesti, avvisi pubblicitari, ecc., se esposti fuori dagli spazi consentiti o, comunque, se collocati su alberi, siepi, strutture di arredo urbano e/o di verde pubblico, nonché sui manufatti installati lungo le strade del territorio comunale e, comunque, in violazione del divieto di cui all'art. 48. Le spese per la rimozione e l'asportazione d'ufficio, oltre alla sanzione pecuniaria, sono poste a carico dei trasgressori o degli obbligati in solido.
5. E' prevista la rimozione immediata o, in alternativa, l'oscuramento d'ufficio dei mezzi pubblicitari che non consentono di risalire al proprietario dell'impianto per l'assenza dell'apposita targhetta metallica identificativa prevista all'art. 46, comma 2, ovvero dei mezzi pubblicitari che entro il termine ultimo fissato dall'Amministrazione per l'adeguamento, non siano stati messi a norma.
6. In caso di collocazione su suolo privato di cartelli, insegne di esercizio o altri impianti pubblicitari privi dell'autorizzazione di cui all'art. 41 del presente regolamento oppure in caso di contrasto con l'art. 35 del presente regolamento, o con l'art. 85 bis del Regolamento Urbanistico Edilizio o comunque in contrasto con l'art. 23 del Codice della Strada, il Comune, in applicazione del comma 13 bis dell'art. 23 del D.Lgs n. 285/92, o in applicazione dell'art. 48 del presente regolamento, diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione della diffida. Decorso il suddetto termine il Comune provvede alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia con i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via solidale, del proprietario o possessore del suolo.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 54 – Norma transitoria

1. I mezzi pubblicitari, già installati, devono essere adeguati alle norme contenute nella presente

disciplina, ed in particolare quella della nuova zona sensibile di cui all'art. 35, di norma entro il termine del 31.05.2006, con le prescrizioni e le norme procedurali ed operative che seguono.

2. I mezzi pubblicitari regolarmente autorizzati ed installati possono essere adeguati fino al momento della scadenza dell'autorizzazione; gli impianti per le affissioni installati da terzi per determinazione del Comune in base ad una concessione possono essere adeguati fino al momento della scadenza della concessione.
3. Sulla base dello strumento tecnico-planimetrico, di cui all'art. 35, il Comune provvede a predisporre i piani di adeguamento attraverso una verifica della conformità dei mezzi pubblicitari esistenti sull'intero territorio comunale, con provvedimento del dirigente dell'ufficio competente, sulla base dell'accertamento degli impianti censiti, in particolare per ogni corridoio omogeneo della zona sensibile, accerta :
 - a) Il numero e la categoria dei mezzi pubblicitari che risultano abusivi, perché privi di autorizzazioni;
 - b) Il numero e la categoria dei mezzi pubblicitari autorizzati ma che risultano, per qualunque motivo e causa, non conformi alla disciplina vigente alla data dell'autorizzazione;
 - c) Il numero e la categoria dei mezzi pubblicitari autorizzati ancorché con autorizzazione scaduta ma con domanda di rinnovo presentata entro il 31.10.2005, che risultano non conformi alla disciplina delle nuove ed ultime modifiche apportate alla normativa comunale con delibera di C.C. n. 219/54 in data 03.11.05 per difformità che sono sanabili, senza necessità di trasferimento dell'impianto dal corridoio omogeneo o dalla zona ove si trova installato;
 - d) Il numero e la categoria dei mezzi pubblicitari autorizzati, ma che risultano non conformi alla disciplina delle nuove ed ultime modifiche apportate alla normativa comunale con delibera di C.C. n. 219/54 in data 03.11.05 per difformità che sono sanabili solo attraverso il trasferimento dell'impianto in altro corridoio omogeneo od in altra zona, ove consentito ed esista disponibilità.

Nel caso di difformità dei mezzi pubblicitari, causata dal superamento del numero massimo degli impianti consentiti nel corridoio omogeneo, al fine di indicare i mezzi da rimuovere, con facoltà di trasferimento, ove consentito, in altro corridoio od altra zona, si individuano gli impianti installati per ultimi cronologicamente; se tale dato non è accertabile si considera la data dell'autorizzazione dell'impianto eventualmente rilasciata anche da enti a suo tempo competenti. Altresì si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. 495/1992 e succ. mod..

4. A seguito dell'accertamento compiuto, ai sensi del comma precedente, il dirigente competente segnala:
 - a) ai proprietari dei mezzi, di cui alla lettera a) del comma precedente, la motivazione e l'obbligo di rimozione degli impianti a loro cura e spese e fissa un termine, con avviso che alla scadenza, verrà ordinata la rimozione d'ufficio in danno del soggetto inadempiente;
 - b) ai proprietari dei mezzi, di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, l'obbligo di adeguamento ai sensi della disciplina regolamentare in vigore, con avvertenza che in caso di mancato adeguamento, scaduta l'autorizzazione, l'impianto dovrà, comunque, essere rimosso, a prescindere dall'iter della istruttoria di nuova domanda di autorizzazione che dovrà essere presentata dopo la data di scadenza;
 - c) ai proprietari dei mezzi, di cui alla lettera d) del comma precedente, l'obbligo di adeguamento ai sensi della disciplina regolamentare in vigore, con avvertenza che entro il 31/05/2006 potrà essere presentata una eventuale nuova richiesta di autorizzazione per la rimozione e correlata nuova installazione in zone o corridoi omogenei diversi, nel rispetto di un criterio di priorità stabilito in base all'anzianità del titolo autorizzatorio.

Tale procedura è riferita ai mezzi pubblicitari autorizzati ancorché con autorizzazione scaduta ma con domanda di rinnovo presentata entro il 31.10.2005;
5. Il dirigente dell'ufficio competente alla predisposizione dei piani di cui al comma 3 del presente articolo procede alla individuazione nei corridoi omogenei di tipo 2 e 3 di cui all'art. 35 dell'effettivo numero di posizioni da segnare agli impianti da ricollocare di cui alla lettera d) del comma 4 nel rispetto della presente disciplina e della normativa del Codice della Strada.
6. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione del mezzo pubblicitario obbligato alla rimozione non provveda nel termine prescritto di 15 giorni, il dirigente, previa diffida con assegnazione di un nuovo

termine breve non superiore a 5 giorni, ordina la rimozione d'ufficio del mezzo a cura e spese dell'inadempiente. (1)

(1) *Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90/15 in data 11/04/2007*

ART. 55 - Entrata in vigore

1. Il presente Piano entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia che sia in contrasto o incompatibile con lo stesso.

ART. 56 – Norma transitoria (1)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 35 comma 13) ha carattere temporaneo ed è operante fino al 31 Ottobre 2010, termine entro cui si completerà il censimento degli impianti esistenti nei centri abitati minori e nelle strade e/o vie inserite nella zona "semisensibile ZS2". Fino a tale data è sospeso il rilascio di autorizzazioni di cartelli pubblicitari da collocare nelle vie interessate dall'intervento di riqualificazione.

(1) *Articolo inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 12/5 in data 02/03/2010*

ALLEGATO A**DIMENSIONI MASSIME DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI****TABELLA A
DIMENSIONI MASSIME DEI CARTELLI E DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO**

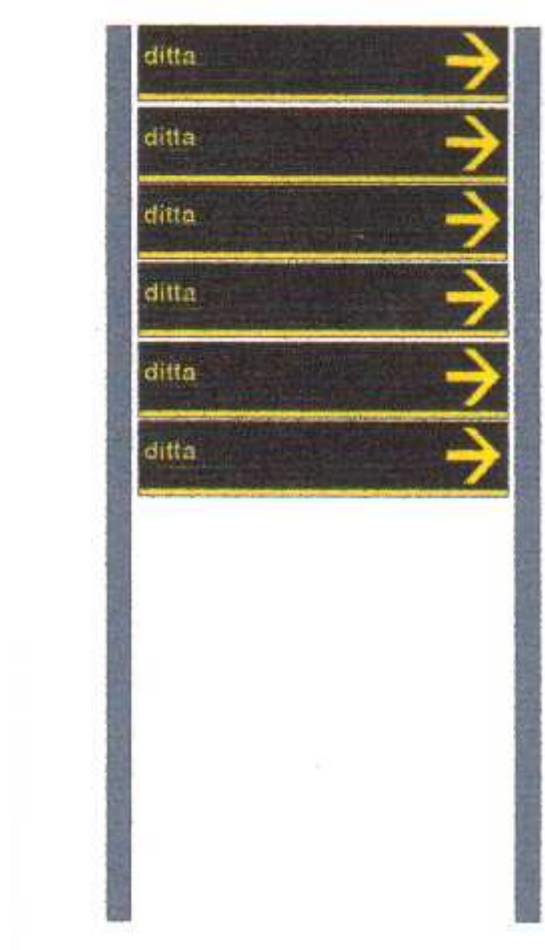
	Centro abitato	Fuori centro Abitato	
INSEGNA D'ESERCIZIO		Perpendicolare al senso di marcia	Parallela al senso di marcia o aderenza fabbricato
Bandiera (art. 4.4.a, 4.4.b)	4 m ²	6 m ²	20 m ²
Frontale (art. 4.4.c)	10 m ² con limite 10% Spf (2)	6 m ²	20 m ² (1)
Tetto o pensilina (art. 4.4.d)	10 m ² con limite 10% Spf (2)	6 m ²	20 m ² (1)
Facciata (art. 4.4.d)	10% Spf (3)	6 m ²	20 m ² (1)
Palina (art. 4.4.e)	6 m ²	6 m ²	6 m ²
Impianti di insegne (art. 4.3)	12 m ²	6 m ²	12 m ²
CARTELLO (art. 5)	18 m ²	6 m ²	6 m ²
CARTELLO (art. 5) nei corridoi omogenei 2 e 3	6 m ²	6 m ²	6 m ²
(1) Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m ² , è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m ² , fino al limite di 50 m ² .			
(2) Superficie massima di ogni insegna di esercizio, nel rispetto del limite di percentuale massima della superficie utilizzabile per la collocazione dei mezzi pubblicitari Smp rispetto alla superficie del prospetto del fabbricato Spf pari a: Smp = 10% Spf			
(3) Superficie massima dell'insegna/e di esercizio (Smp) da collocare su un prospetto in funzione della superficie del medesimo pari a: Smp = 10% Spf			
Nel centro Storico prevalgono le disposizioni della relativa Disciplina particolareggiata			

**TABELLA B
DIMENSIONI MASSIME DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

	Centro abitato	Fuori centro Abitato	
MEZZI PUBBLICITARI		Perpendicolare al senso di marcia	Parallela al senso di marcia o aderenza fabbricato
MANIFESTO	dimensione UNI mq. 0,70 X 1,00		
TARGHE DI ESERCIZIO	m ² 0,10	m ² 0,10	m ² 0,10
TARGHE PUBBLICITARIE	m ² 0,25	m ² 0,25	m ² 0,25
BACHECA	m ² 1,00	m ² 1,00	m ² 1,00
IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE	m ² 18	m ² 6	
STRISCIONE (*)	cm (L.S. X 100)	m ² 6	
STENDARDO	m ² 10	m ² 6	
VETROFANIA	m ² 4		
TENDA	m ² 4		
PREINSEGNA	cm 125x25	cm 125x25	cm 125x25
(*) L.S. larghezza strada			

ALLEGATO B

ALLEGATO B.1 – Figura 1



Cartello TIPO 1

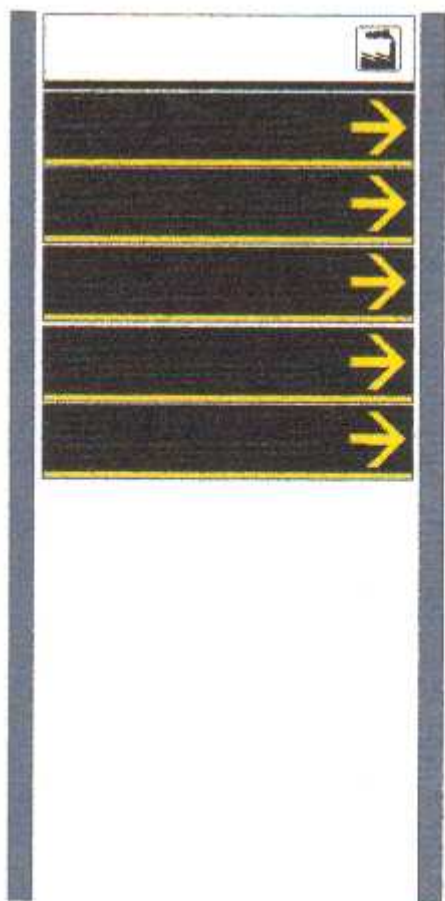
**PREINSEGNE DA COLLOCARE IN
PROSSIMITA' DELLE AZIENDE SITE
ALL'INTERNO DELLA ZONA DI ATTIVITA'
CONCENTRATE**

Dimensioni:

Altezza supporto 300 cm
Preinsegne 125x25 cm

Si prevede un numero massimo di 8 preinsegne per supporto.

ALLEGATO B.1 – Figura 2



Cartello TIPO 2

**PREINSEGNE DA COLLOCARE ALL'INIZIO
DI UNA STRADA POSTA ALL'INTERNO
DELLA ZONA DI ATTIVITA' CONCENTRATE**

Dimensioni:

Altezza supporto	300 cm
Tabella nome via	125x25 cm
Preinsegne	125x25 cm

Si prevede un numero massimo di 5 preinsegne per supporto.

ALLEGATO B.1 – Figura 3



Cartello TIPO 3

PREINSEGNE DA COLLOCARE LUNGO LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE

Dimensioni:

Altezza supporto 300 cm

Preinsegne 125x25 cm

Si prevede un numero massimo di 6 preinsegne per supporto.



Cartello TIPO 4

**PREINSEGNE DA COLLOCARE LUNGO LE STRADE-
URBANE ED EXTRAURBANE DOTATE DI
MARCIAPIEDI DI RIDOTTE DIMENSIONI**

Dimensioni:

Altezza supporto 300 cm

Preinsegne 125x25 cm

**Si prevede un numero massimo di 2 preinsegne per
supporto.**



Cartello TIPO 5

**PREINSEGNE DA COLLOCARE LUNGO LE STRADE-
URBANE ED EXTRAURBANE DOTATE DI
MARCIAPIEDI DI RIDOTTE DIMENSIONI
COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DEL
TRANSITO CICLO-PEDONALE**

Dimensioni:

Altezza supporto 300 cm

Preinsegne 125x25 cm

**Si prevede un numero massimo di 2 preinsegne per
supporto.**

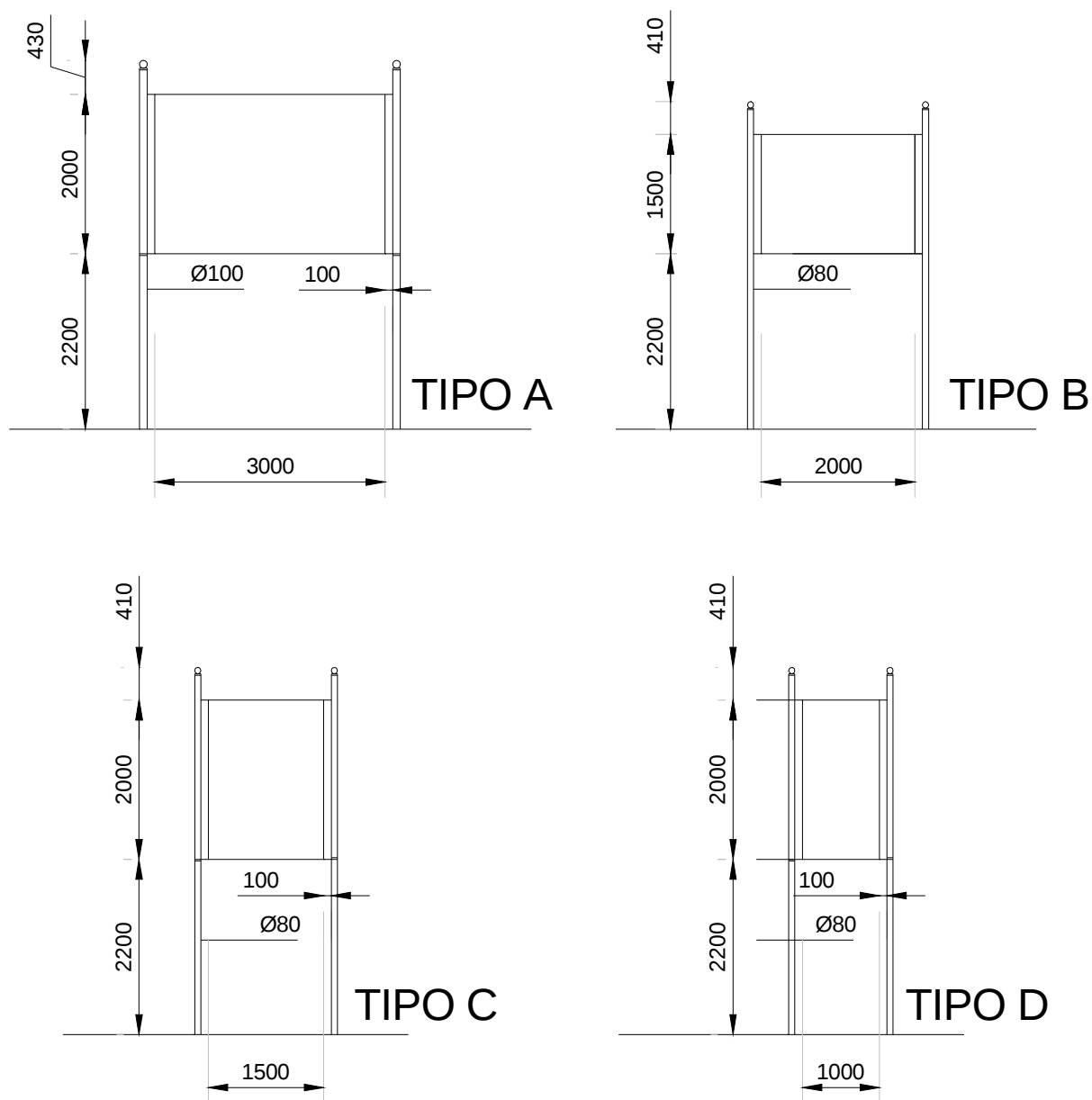


Figura 1: CARTELLI PUBBLICITARI IN ZONA SENSIBILE – TIPO BIPALO

Dimensioni TIPO A: 300 x 200 cm

Dimensioni TIPO B: 200 x 150 cm

Dimensioni TIPO C: 150 x 200 cm

Dimensioni TIPO D: 100 x 200 cm

Altezza da terra del bordo inferiore del cartello: minore o uguale a 220 cm

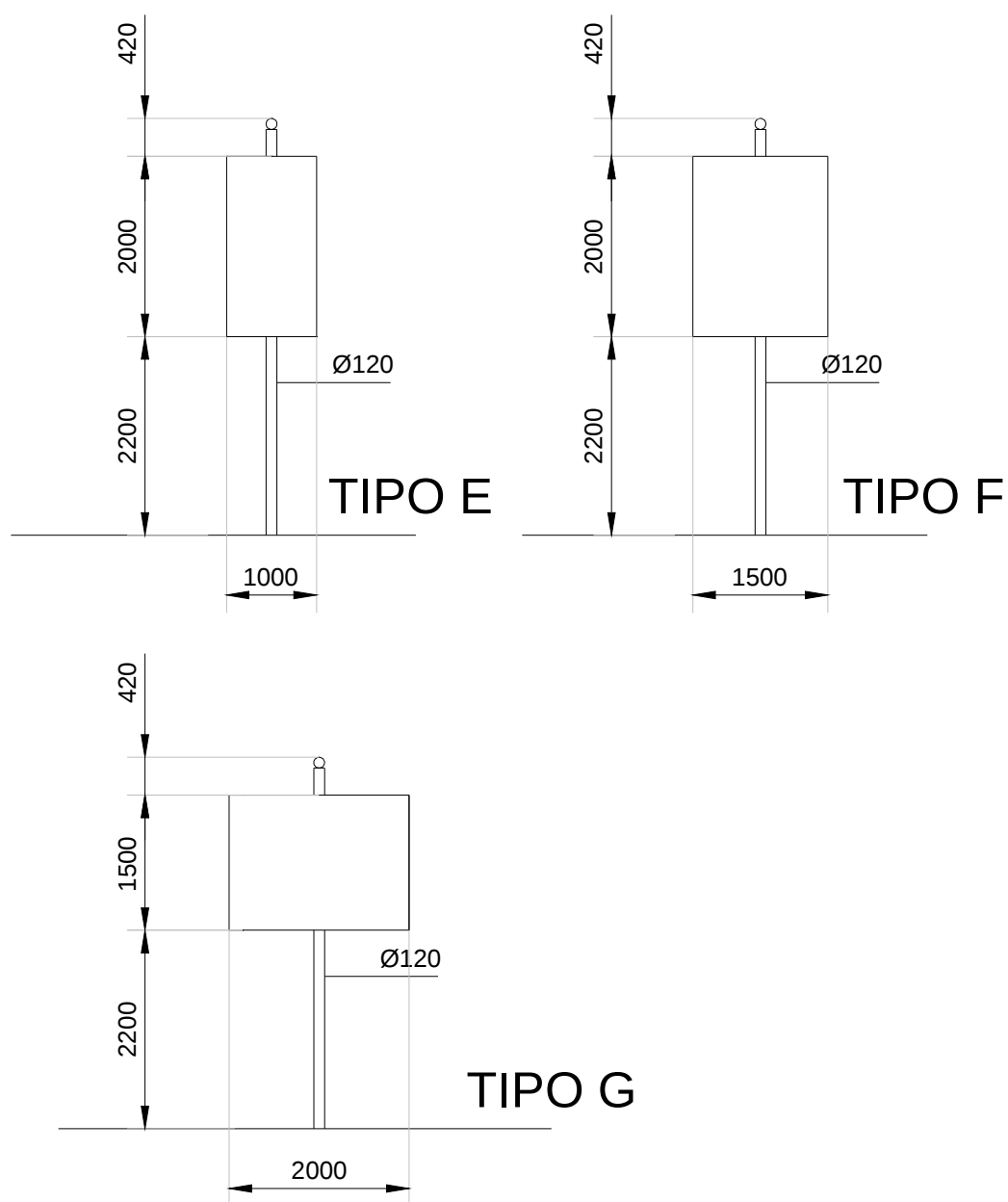


Figura 2: CARTELLI PUBBLICITARI IN ZONA SENSIBILE – TIPO MONO PALO

Dimensioni TIPO E: 100 x 200 cm

Dimensioni TIPO F: 150 x 200 cm

Dimensioni TIPO G: 200 x 150 cm

Altezza da terra del bordo inferiore del cartello: minore o uguale a 220 cm

ALLEGATO C
ELENCO EDIFICI TUTELATI AI SENSI DEL D.Lgs 490/99
NEL TERRITORIO DEL COMUNE, ESCLUSO IL CENTRO STORICO

Note

Il presente elenco è puramente indicativo, in quanto occorre fare riferimento ai vincoli istituiti dal D.Lgs 490/99, e non comprende gli immobili vincolati “ope legis”.

- 1) Villa Paganini, fabbricati rustici delle ex scuderie e l'antistante parco in loc. Gaione di Vigatto.
- 2) Chiesa Abbaziale di Valserena in Cortile San Martino.
- 3) Arco Trionfale sulla via Emilia di San Lazzaro Parmense.
- 4) Chiesa Parrocchiale di Casello in San Lazzaro Parmense.
- 5) Certosa di Parma in via Mantova.
- 6) Chiesa Parrocchiale di S. Geminiano a Vicofertile.
- 7) Villa Tedeschi ed annesso Parco di San Pancrazio.
- 8) Chiesa Parrocchiale di San Pancrazio.
- 9) Ex Certosa di Paradigna.
- 10) Villa ex Paralupi di via Mantova, 21.
- 11) Villa Bocchi con il circostante parco di Golese
- 12) Cittadella
- 13) Torre presso Baganzola di Golese
- 14) Chiesa Parrocchiale di San Giacomo Ap. In loc. Vigheffio
- 15) Chiesa Parrocchiale dei SS. Ippolito e Cassiano di Gaione
- 16) Rocca del sec. XV a Pannocchia di Vigatto
- 17) Casinetto Petitot
- 18) Mulino Boschi in Loc. Gaione di Vigatto
- 19) Chiesa Parrocchiale di San Prospero
- 20) Chiesa Parrocchiale di S. Andrea Apostolo di Paradigna
- 21) Chiesa Parrocchiale di Ravadese
- 22) Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Evangelista a Vigolante
- 23) Chiesa Parrocchiale di S. Pietro Apostolo in loc. Vigatto
- 24) Villa Malenchini con annesso parco in frazione Carignano
- 25) Villa Andreoli con annesso rustico e Oratorio di San Pancrazio
- 26) Edificio denominato «Il Palazzo» – strada Comunale dei Sorbietti – loc. Gaione
- 27) Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in loc. Viarolo
- 28) Complesso monumentale denominato «Villa Solari – Del Bono» comprendente oratorio edifici rurali e parco in frazione Porporano
- 29) Complesso architettonico denominato «Villa Peroni» di Vigatto, via Martinella n. 248
- 30) Villa Rognoni detta «la Mamiana» con annessi rurali in Pannocchia, str. com.le del Pilastro
- 31) Corte Palazzo detto anche «Corte Bocchi» – Lemignano – San Pancrazio
- 32) Villino Bonazzi – v.le Rustici, v.le Magenta
- 33) Villa Petitot Coloreto
- 34) Villa Passeri – via Venezia
- 35) Villa del Vescovo – ex Seminario – Carignano – di fronte al Parco Melenchini
- 36) Villa Marchi – via Valera, 52
- 37) Chiesa di Valera
- 38) Villa «Galantina» – loc. Vicomero
- 39) Villa Paveri Fontana della Zoppa
- 40) Villa Usiglio – loc. S. Lazzaro
- 41) Villa «Tovazzi» – Fraore – via Emilia Ovest, 137